

COMMERCIALISTI ESPERTI CONTABILI**Bonus edilizi, il nuovo divieto della «sub cessione» del credito**

 BRESCIA. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio scorso è entrato in vigore il Decreto Legge n. 4 che all'articolo 28 comma 1 modifica la disciplina delle cessioni dei bonus edilizi. In estrema sintesi la nuova formulazione consente una sola cessione del credito d'imposta, oltre ovviamente allo sconto sul corrispettivo. Alla luce di questa contestata modifica, che rischia di mettere in crisi finanziaria diverse imprese operanti nel settore delle costruzioni complicando la monetizzazione immediata delle detrazioni edilizie, relativamente alle spese sostenute dal 2020 al 2024 per gli interventi edilizi agevolati, è possibile optare alternativamente: 1) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla

detrazione spettante; contributo che resta cedibile dai fornitori ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza però facoltà di successiva cessione; oppure 2) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza però facoltà di successiva cessione. Il secondo comma del predetto articolo 28 del DL n. 4 del 2022 reca una disposizione di carattere transitorio, da molti operatori ritenuta eccessivamente ristretta nei tempi previsti, per consentire una ulteriore cessione a terzi per quei crediti che alla data del 7, termine che l'Agenzia intende prorogare al 17 febbraio 2022, siano stati precedentemente oggetto di una delle opzioni previste per i bonus edilizi. Infine il terzo ed ultimo comma del sopracitato articolo 28 prevede che tutti i contratti di cessione di bonus edilizi conclusi in violazione della nuova disciplina sopra indicata siano nulli. //

MARCO GREGORINI